

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia - Catania: I Sezione, 28 novembre 2006, n. 2380.

*Se viene sollevata una contestazione sull'uso del simbolo o del nome del partito "speso" dal presentatore della lista, da parte di chi rivendica l'uso o il possesso o la titolarità di tale simbolo, la Commissione elettorale circondariale deve utilizzare i suoi poteri di indagine fino al limite per questi previsto dall'ordinamento, ossia accertare se tale questione è risolvibile alla luce della documentazione offerta dalle parti nel procedimento elettorale di esame delle liste presentate. Se con l'uso di tali poteri, formali, e nei termini previsti dall'ordinamento, non è possibile risolvere la contestazione e persiste il dubbio sull'uso del simbolo, la Commissione elettorale circondariale deve escludere la lista.*

*L'ammissione di una lista, in presenza di una contestazione sulla legittimazione del delegante non risolvibile con l'uso dei poteri della Commissione elettorale circondariale, influisce in via immediata e diretta sulla sincerità e sulla libertà del voto, e quindi sul risultato finale, ed è pertanto illegittima.*

*Omissis.*

In fatto. Alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche municipali di Messina, indette per il 27 e 28 novembre 2005, partecipava il sig. ..., depositando una propria lista recante un contrassegno riportante la seguente dicitura: "Partito Socialista - Nuovo PSI", e costituita da un cerchio con bordo rosso, bianco, corona circolare verde, al centro del quale è raffigurato un garofano con la corolla rossa ed il gambo verde, comprensiva di nr. 37 candidati.

Tale lista veniva depositata su delega dell'On.le Gianni De Michelis, che l'aveva resa in qualità di Segretario Nazionale del Partito socialista, Nuovo PSI, con sede in Roma, via Torre Argentina nr. 47.

Venuto a conoscenza dell'avvenuta presentazione della suddetta lista, l'On.le Vittorio Michele Craxi, detto "Bobo", con telegramma del 03.11.2005 comunicava alla C.E.C. che l'on.le De Michelis non ricopriva più alcun incarico all'interno degli organi direttivi del Partito Socialista Nuovo PSI, in quanto al V Congresso del Partito era stato eletto alla carica di Segretario Nazionale del Partito lo stesso on.le Craxi e pertanto si opponeva all'ammissione della suddetta lista.

*Omissis.*

La C.E.C., in ottemperanza al suddetto decreto presidenziale, con verbale nr. 121 del 25.11.2005 ha provveduto all'esclusione della lista dalle competizioni elettorali del 27 e 28 novembre.

*Omissis.*

Ritiene il Collegio che è opportuno chiarire senza equivoci, sin da subito, che oggetto dei presenti ricorsi NON E' l'accertamento e la verifica del diritto dell'On.le Craxi o dell'On.le De Michelis ad usare il simbolo ed il nome del Partito Socialista: su questo aspetto, come si vedrà, è precluso al giudice amministrativo ogni giudizio o decisione avente effetto *inter partes*.

Invece, con le domande oggi trattenute in decisione, le parti censurano (variamente) il comportamento e l'operato della Commissione Elettorale e pertanto al Collegio è sottoposta, affinché sia decisa, una precisa questione di diritto: ossia la individuazione della regola di comportamento e di giudizio che le Commissioni Elettorali devono osservare per il caso in cui sorga una contestazione che comporta un oggettivo dubbio sulla titolarità del simbolo politico da parte del presentatore della lista e/o del delegante.

Come si vedrà, il Collegio ritiene, a tale scopo, che se viene sollevata una oggettiva contestazione sull'uso del simbolo o del nome del partito "speso" dal presentatore della lista, da parte di chi rivendica l'uso o il possesso o la titolarità di tale simbolo, la C.E.C. deve utilizzare i suoi poteri di indagine fino al limite per questi previsto dall'Ordinamento, ossia accertare se tale questione è risolvibile alla luce della documentazione offerta dalle parti nel procedimento elettorale di esame delle liste presentate. Se, con l'uso di tali poteri (comunque formali) e nei termini previsti dall'Ordinamento, non è possibile risolvere la contestazione e dunque persiste il dubbio sull'uso del simbolo, allora la C.E.C. deve necessariamente escludere la lista.

Il senso e la *ratio* di tale regola sono da individuarsi nella esigenza di tutela dell'elettore e della efficacia ed efficienza del procedimento elettorale.

Infatti, l'Ordinamento ha apprestato un preciso meccanismo di filtro che presiede alla presentazione delle liste, avendo di mira lo scopo di assicurare che a detta competizione prendano parte solamente soggetti dotati di effettiva capacità rappresentativa e quindi in possesso di una precisa legittimazione (derivante cioè: dall'essere appartenenti a formazioni politiche già "riconosciute" in quanto presenti in altri organismi elettivi, come in Parlamento, o, in Sicilia, nell'Assemblea regionale; oppure derivante dalla sottoscrizione di un numero

predeterminato e rilevante di cittadini elettori), altrimenti si rischierebbe di chiamare i cittadini ad esprimere le proprie preferenze in ordine a candidati di cui non è certa la collocazione, l'appartenenza ed addirittura l'identità politica, con ovvie conseguenze di sviamento delle preferenze e di alterazione dei risultati elettorali.

Pertanto, quando tale legittimazione "d'ingresso" appare dubbia, o meglio, è contestata per ragioni afferenti la titolarità del nome e del simbolo del partito, l'esigenza di tutelare l'affidamento degli elettori deve essere tutelata al massimo grado e quindi deve impedirsi l'accesso alle competizioni elettorali da parte di quelle formazioni politiche "in forse", fino a quando il conflitto interno non sia risolto con gli ordinari strumenti, anche qui, chiaramente previsti dall'Ordinamento (ossia tutele endoassociative oppure una pronuncia del giudice civile, che, come si vedrà, è pure soggetta a precisi limiti).

*Omissis.*

Ai fini della odierna decisione, il dibattito di cui si sono appena riportati gli estremi più significativi conferma l'orientamento sopra espresso circa la assoluta non legittimità del giudizio della C.E.C. che ha ritenuto la "inesistenza" della elezione a Segretario del Partito dell'On.le Craxi e quindi ha di fatto statuito sulla legittimazione a presentare la lista da parte dell'On.le De Michelis.

Infatti, se è addirittura controverso il potere, ed i suoi limiti effettivi, di "ingerenza" del giudice ordinario – potere da esercitarsi, quindi, all'interno di un processo - rispetto alle vicende interne di un partito politico, tanto più con cautela avrebbe dovuto procedere la C.E.C. nella propria valutazione del valore del materiale documentale che le è stato sottoposto nella vicenda in esame.

Essa si sarebbe dovuta limitare ad accertare la esistenza o meno di un documento probatorio della carica e dei poteri di rappresentante del Partito di cui era stato utilizzato il simbolo in capo a colui che contestava la sussistenza di tale qualità nei confronti del proponente; analogamente, avrebbe dovuto accertare la esistenza o meno di simile documento in capo al presentatore della lista; e nel caso del permanere del dubbio, ossia mancando prove "certe" a favore del proponente, avrebbe poi dovuto optare per l'esclusione della lista.

L'esclusione deriva dal fatto che, appunto nei casi in cui è dubbia la legittimazione a proporre la lista, non è tanto rilevante il fatto che sia controversa o meno la legittimazione di chi contesta detta presentazione e quindi non sarà questo aspetto a formare oggetto di accertamento da parte della C.E.C., ma, al contrario, diviene centrale e rilevante il fatto che non è certa la legittimazione di chi propone la lista. Su quest'ultimo, infatti, grava l'onere di fornire la prova in proposito.

Tale principio di diritto è contenuto già nel D.P. cautelare nr. 1790/05, ed in questa sede può essere adeguatamente sviluppato.

Si deve premettere che, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. "c" del D.Pres.Reg.1/1960, la Commissione: "ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti non politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o detta autorizzazione".

Nello schema della norma, pertanto, sono elementi strutturali (e non solamente condizioni formali) dell'ammissione di liste aventi simboli usati da partiti o raggruppamenti politici: il "mandato" (ossia la delega) e la "rappresentanza" del delegante.

Ora, seppure è vero che le "le cause di esclusione previste dalle norme in materia elettorale debbono ritenersi tassative, in quanto derogatorie del principio generale di massima partecipazione, riferibile agli elettori ed ai candidati, al procedimento elettorale, che costituisce espressione dei diritti fondamentali previsti dagli artt. 48 e 51, cost" (cfr. TAR Catania, II, 7 novembre 2003, nr. 1854); è del pari vero che il procedimento elettorale è informato al generale principio della "strumentalità delle forme", secondo cui acquistano rilevanza invalidante – in mancanza di espressa comminatoria di nullità – le irregolarità sostanziali, atte cioè ad influire sulla sincerità e sulla libertà del voto e quindi sull'affidabilità del risultato finale (*ex multis*, cfr. TAR Trentino Alto Adige, Trento, 15 ottobre 2005, n. 276; TAR Campania, Salerno, I, 20 maggio 2005, n. 815; TAR Lazio, Roma, II, 3 novembre 2004, n. 12362; Consiglio di Stato, IV, 10 novembre 2003, n. 7203 e V, 05 marzo 2003, nr. 1215).

Combinando tra loro le *regulae iuris* appena esposte, ne deriva che il dubbio sulla legittimazione del "rappresentante" del partito a delegare la presentazione della lista, incide su un elemento di legge che è condizione di validità della stessa ammissione della lista. L'accertamento della capacità rappresentativa del delegante, infatti, è necessario a presidio della libertà di voto degli elettori, che non può sussistere senza una corretta informazione sui candidati e sulle liste, né senza la certezza della "provenienza" politica del simbolo che contraddistingue la lista.

Ne consegue che l'ammissione di una lista, in presenza di una contestazione sulla legittimazione del delegante, non risolvibile con l'uso dei poteri della Commissione elettorale, influisce in via immediata e diretta sulla sincerità e sulla libertà del voto e quindi sull'affidabilità del risultato finale ed è pertanto illegittima per violazione dei diritti fondamentali di cui agli artt. 48 e 51 della Costituzione e per violazione del citato art. 18 comma 1 lett. "c" del D.Pres.Reg. 1/1960.

*Omissis.*